



Consiglio Regionale della Calabria

IX LEGISLATURA
71^a Seduta
Giovedì 25 luglio 2013

Deliberazione n. 331 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Norme per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità nel bacino regionale e non ancora utilizzati.

Presidente: Alessandro Nicolò
Consigliere – Questore: Giovanni Nucera
Segretario: Nicola Lopez

Consiglieri assegnati 50

Consiglieri presenti 36, assenti 14

...omissis...

Il Presidente, quindi, dopo la relazione del Consigliere Pacenza e l'intervento del Consigliere Gallo, essendo stati approvati separatamente i tre articoli della proposta di legge in argomento, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e votanti 36, a favore 36 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Nicolò

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Nucera

IL SEGRETARIO f.to Lopez

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 29 luglio 2013



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Nicola Lopez)



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 331 del 25 luglio 2013

IX LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

NORME PER L'UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI
E DI PUBBLICA UTILITA' NEL BACINO REGIONALE
E NON ANCORA UTILIZZATI

E' conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 25 luglio 2013.

Reggio Calabria, 25 luglio 2013

IL PRESIDENTE
(Alessandro Nicolò)



RELAZIONE

Il presente progetto di legge prende spunto dalla situazione in cui sono venute a trovarsi poco più di 100 unità lavorative, per ragioni indipendenti dalla loro volontà e trasformatesi comunque in un'ingiusta disparità di trattamento, davanti alla legge, di situazioni identiche.

Si tratta di lavoratori facenti parte di un più folto gruppo che nel 2010 la Regione aveva reintegrato nel bacino dei lsu e lpu, siglando convenzioni per il loro effettivo utilizzo. Essi, tuttavia, non sono mai stati utilizzati e vivono in una sorta di limbo. Tale stato di cose, per come evidente, si traduce in una grave disparità di trattamento tra lavoratori aventi medesime condizioni giuridiche, ancor più odiosa in considerazione del grave stato di crisi sociale ed occupazionale che affligge il Meridione e la Calabria in particolare, sebbene un utilizzo degli stessi non equivarrebbe a nuovi ingressi nel bacino di lsu e lpu, configurandosi invece semplicemente come definizione della destinazione lavorativa di forze ed unità già in carico al bacino.

È a questa situazione, per molti versi odiosa, per altri paradossale, che si prefigge di porre rimedio la presente legge, che non comporterà alcun aggravio di spesa per le finanze regionali.

L'articolo 1 disciplina la portata della norma, indicandone i beneficiari e le loro modalità di utilizzo.

L'articolo 2 contiene la norma finanziaria, con l'esclusione del ricorso a nuove spese.

L'articolo 3 reca norme di chiusura ed attuazione.

La proposta di legge è stata assegnata a questa Commissione, per l'esame di merito, in data 4 luglio 2013. In questa seduta il progetto di legge viene trattato per la prima volta e la Commissione delibera di rinviare l'esame e fissa il termine per gli emendamenti al quindicesimo giorno successivo a quello odierno.

Il progetto di legge, per il quale non sono stati presentati emendamenti, viene esaminato ed approvato nel corso della seduta del 18 luglio 2013.

Gli uffici di questa Commissione concordano con quanto rilevato nella scheda tecnico legislativa redatta dall'ufficio legislativo di questo Consiglio regionale.

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 29 luglio 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Nicola Lopez)



Art. 1

(Destinatari e modalità di applicazione)

1. I lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità fuoriusciti dal bacino regionale con decorrenza dall'1 gennaio 2013 in poi, a condizione che per la fuoriuscita non siano state erogate risorse pubbliche a titolo di incentivazione, possono essere sostituiti nei progetti di utilizzo dai soggetti riammessi nel bacino con provvedimento della Commissione regionale tripartita che risultino non utilizzati alla data del 31 dicembre 2012.

2. L'applicazione della norma di cui al comma 1 non può produrre in nessun caso l'effetto di aumentare il numero dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità effettivamente utilizzati rispetto a quello risultante alla data del 31 dicembre 2012.

3. Con apposito regolamento da adottarsi entro novanta (90) giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale disciplina le modalità di attuazione ed integrazione delle norme di cui ai commi 1 e 2.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.